

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____, in _____, presso gli Uffici comunali ubicati in _____, con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti, redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

tra

a) _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il _____ (__) in _____ - che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Canonica d'Adda, codice fiscale 00342890167 e partita IVA 00342890167, che rappresenta nella sua qualità di [+], di seguito nel presente atto denominato semplicemente "il Comune" o anche "l'Affidante";

e

b) il dott. Ugo Ottaviano Zanello (nato a Milano il 16.06.1962 - C.F. ZNLGTV62H16F205Y), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. con sede in Via G. Pastore n. 2/4, 20056 - Canonica d'Adda (MI), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "la Società" oppure anche l'Affidatario ";

PREMESSO

- che Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. è una Società "in

house” a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;

- che Ates è una società operante nell’ambito dei servizi di gestione dell’efficienza energetica come ESCO, per i propri comuni soci, ed ha stipulato con essi contratti con o senza garanzia di risultato;

- che, nell’espletamento del presente contratto, opera in applicazione del proprio sistema di gestione della Compliance in accordo alle norme internazionali ISO9001 - revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 - versione vigente. In particolare, rispetto a quest’ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto prendendo come riferimento l’allegato XIII, direttiva 2012/27/EU e l’appendice B della norma UNICEI 11352: 2014 “Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica”, attraverso la quale si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto;

-che Ates s.r.l., nell’esecuzione del presente contratto, in riferimento alle attività di diagnosi energetica utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428;

- che il presente contratto viene redatto nel rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), redatto ai sensi della legge 296/2006 - articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- adottato con decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio 2008);

- che Ates ha svolto attività preliminare di diagnosi energetica allegata al presente Contratto, nonché la valutazione della baseline con i consumi di riferimento relativi alla situazione esistente;

- che è intenzione dell’Affidante provvedere nel corso della durata del presente contratto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla messa a norma e alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà individuati sul territorio comunale, al fine di ridurre i consumi, migliorare l’efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici nel rispetto delle normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.

Premesse

Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente contratto.

Articolo 1 - (Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto:

- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, così come descritta nel successivo paragrafo 1.1 (“Conduzione degli impianti”);
- la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, unitamente al controllo periodico dei medesimi, attività descritta nel successivo paragrafo 1.2. (“Manutenzione ordinaria”);
- l’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione

pubblica, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo

1.3. (“Manutenzione straordinaria”);

- la fornitura del vettore energetico per gli impianti di illuminazione appartenenti al patrimonio comunale oltre ad eventuali impianti semaforici o segnaletici, qualora inseriti nelle consistenze;

- la realizzazione, qualora non presente, di un censimento aggiornato di almeno livello 2 degli impianti di pubblica illuminazione esistenti oltre al mantenimento del suo aggiornamento per l'intera durata contrattuale. Il censimento di livello 2 prevede la rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali progetti definitivi o esecutivi;

- la realizzazione di interventi non previsti nel presente contratto, ma richiesti dall'amministrazione nel corso della durata del rapporto contrattuale, che dovranno essere affidati ad Ates con successivo provvedimento amministrativo comunale.

- la realizzazione dell'intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica previsto dal progetto redatto da P.I. Eros Pala e in cofinanziato da Regione Lombardia nell'ambito del “Bando Illumina”, ammesso con d.g.r. 8321 del 30 maggio 2024. L'attività di progettazione e di predisposizione della documentazione per la partecipazione al Bando è stata svolta dalla Società Ates srl in collaborazione con il Comune di Canonica.

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, Ates provvederà a ad effettuare la voltura a proprio nome di tutti i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) attualmente in carico al Comune asserviti agli impianti di pubblica illuminazione, qualora non già intestati e di cui Allegato C (Elenco POD), da intendersi parte integrante del presente contratto.

1.1 (Conduzione degli impianti)

Per “conduzione” degli impianti si intende:

- a) l’insieme di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto il mantenimento del servizio;
- b) le attività informative e formative iniziali atte ad istruire il personale comunale sulla gestione e sulle modalità di svolgimento del servizio;
- c) la redazione di specifico Piano di Intervento per tutta la durata del Contratto;
- d) la verifica semestrale dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- e) la verifica periodica e comunque annuale delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- f) l’assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l’energia elettrica e al Comune nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

g) l'accesso e la reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dal Comune, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 oltre un servizio di reperibilità straordinario dalla 17:00 alle 8:00 attivo 365 giorni l'anno.

Nel rispetto dei CAM l'intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:

- singolo punto luce spento: entro 48 ore dalla segnalazione;
- almeno tre punti luce consecutivi spenti: entro 24 ore dalla segnalazione;
- cabina/zona spenta: entro 4 ore dalla segnalazione;
- pronto intervento reperibilità: entro 3 ore dalla chiamata;

h) la regolazione dell'accensione e dello spegnimento dei Punti Luce verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

La società verificherà e modificherà, dove necessario, l'impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile.

La società, al fine di garantire l'accensione, lo spegnimento e il monitoraggio degli impianti, è autorizzata ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.

Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di accensione degli impianti pari a 4200 l'anno.

i) la reportistica annuale relativa al riepilogo dello stato di applicazione e verifica del contratto, con particolare riferimento ai valori di risparmio conseguiti, agli interventi ordinari e straordinari eseguiti, alle eventuali variazioni introdotte rispetto agli accordi contrattuali, come da piano di Intervento.

l) la reportistica periodica mensile, con indicazione delle attività di manutenzione ordinaria eseguite.

1.2 (Manutenzione ordinaria)

Per “manutenzione ordinaria” si intende il complesso delle prestazioni necessarie a mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione. In particolare la società dovrà effettuare:

a) la sostituzione delle lampade esaurite o rotte e/o dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);

b) la sostituzione, quando sia necessaria per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo. Sono esclusi i casi in cui tali danni siano generati da eventi atmosferici e danneggiamenti da parte di terzi;

c) la pulizia dei quadri elettrici e dei loro componenti almeno una volta ogni sei mesi;

d) la pulizia interna ed esterna dei corpi illuminanti, quando necessaria e verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti su tutto il territorio Comunale. La pulizia deve intendersi limitata al solo corpo illuminante ed esclude eventuali parti di edifici, manufatti ed il manto stradale in corrispondenza o vicinanza di punti luce;

e) la ricerca dei guasti e la loro riparazione, ovvero l'esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo

particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti.

Sono compresi i soli interventi di messa in sicurezza pregiudizievoli dell'incolumità pubblica o alla circolazione stradale qualunque sia la causa determinante, mentre per la riparazione l'intervento dovrà essere riconosciuto come straordinario.

Inoltre:

f) entro i primi 12 mesi di servizio, ed al termine della realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidati con separate autonome procedure, la Società sarà tenuta ad aggiornare o realizzare un'anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.

Annualmente, ed a seguito di ogni intervento, è compito della società procedere all'aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti. In particolare la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;

g) annualmente o in qualunque momento, su richiesta del Comune, Ates dovrà fornire una relazione dettagliata dell'andamento del servizio contenente:

- le indicazioni relative ai consumi, espressi in MWhe;
- la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);
- le indicazioni sugli orari di utilizzo;
- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti);
- il tempo di intervento su chiamata;

- l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni;

- le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;

- le date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;

- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;

- l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;

- l'evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;

- il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti dall'attuazione degli interventi di efficientamento che saranno affidati con separate autonome procedure amministrative.

Al termine di ogni intervento di riqualificazione sarà realizzato un aggiornamento delle consistenze degli impianti di pubblica illuminazione e ridefinizione della quota di gestione a carico del Comune.

1.3 (Manutenzione straordinaria)

Per "Manutenzione straordinaria" si intende qualunque intervento derivante da eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici, tratti di linea elettrica) che risultano danneggiati da cause esterne, vetustà o non identificate, ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili.

Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica del Comune affidatario. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera

di nuovi corpi illuminanti, rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dalla società. Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte della società di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune mediante atto amministrativo. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi.

Per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria la società farà riferimento nelle offerte ai prezzi dei principali listini o in assenza di voci specifiche ad analisi prezzi di dettaglio applicando uno sconto pari al 15%. Alla società potrà essere altresì affidata la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti oltre che interventi di riqualificazione, efficientamento di impianti di illuminazione di edifici pubblici e di aree a uso pubblico. Dalla richiesta di preventivo, per interventi che non richiedano la redazione di un progetto a cura di professionista abilitato Ates si impegna a predisporre la proposta di preventivo entro 5 gg lavorativi.

Articolo 2 - (Durata del contratto e Obiettivi di risparmio energetico)

1. Il presente contratto avrà durata di 132 mesi, (corrispondenti ad anni 10 di gestione oltre 1 anno per l'esecuzione degli interventi) decorrenti dal 1° ottobre 2025,

2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell'affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/o

pretendere indennità aggiuntive.

3. la Baseline dei consumi energetici relativi agli impianti oggetto del presente contratto, come meglio specificata nella relazione tecnica allegata (Allegato A) facente parte integrante dle presente contratto viene di seguito riportata:

| POD | Consumi energia elettrica rilevati [kWh/Anno) | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
| IT001E14237448 | 68.784,00 | 62.551,00 | 58.983,00 | 78.843,00 | 67.290,25 |
| IT001E15154991 | 19.456,00 | 20.030,00 | 20.338,00 | 19.887,00 | 19.927,75 |
| IT001E16271679 | 4.944,00 | 4.126,00 | 1.892,00 | 1.830,00 | 3.198,00 |
| IT001E16453568 | 20.253,00 | 20.611,00 | 20.179,00 | 19.595,00 | 20.159,50 |
| IT001E28487152 | 54.389,00 | 52.130,00 | 53.395,00 | 54.752,00 | 53.666,50 |
| IT001E28590788 | 4.331,00 | 4.318,00 | 4.304,00 | 4.303,00 | 4.314,00 |
| IT001E28590789 | 63.635,00 | 61.665,00 | 61.831,00 | 63.453,00 | 62.646,00 |
| IT001E28590790 | 107.336,00 | 114.031,00 | 110.167,00 | 109.427,00 | 110.240,25 |
| Totale complessivo | 343.128,00 | 339.462,00 | 331.089,00 | 352.090,00 | 341.442,25 |

La baseline pre intervento viene stabilita in 341.442,25 kWh/Anno come media dei consumi energetici rilevati negli ultimi 4 anni di esercizio. A seguito degli interventi di riqualificazione di cui all'Allegato D la società garantisce il raggiungimento dei seguenti risparmi energetici:

Riduzione consumi energia elettrica [kWh/Anno]: 49 % del consumo complessivo

La nuova baseline risulta pertanto paria a 174.135,55 kWh/Anno.

Tale consumo rappresenta il consumo massimo ammissibile degli impianti al termine degli interventi di riqualificazione ovvero l'obiettivo minimo da conseguire in termini di efficienza degli impianti. Tale valore potrà essere corretto al fine di tenere in considerazione eventuali modifiche, ampliamenti dell'impianto derivanti da richieste del Comune che potranno essere anche successive alla sottoscrizione del presente contratto.

Al fine di effettuare la misura dei consumi energetici e pertanto la definizione di risparmi garantiti la società si avvarrà dei misuratori presenti sul territorio (Contatori) energia elettrica per i POD indicati nell'allegato C. I consumi saranno ricavati dalle fatture di vendita del vettore energetico ricevute dalla società.

Ai consumi saranno decurtati eventuali carichi esogeni presenti.

La verifica dei risparmi conseguiti sarà effettuata a partire dal 13 mese successivo alla decorrenza del presente contratto ovvero a partire dal secondo anno. Al termine di ogni annualità successiva la società dovrà provvedere alla verifica ulteriore dei risparmi dandone opportuna informazione al Comune.

Articolo 3 - (Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune chieda di aumentare o diminuire la prestazione previste anche relativamente a lavori di efficientamento, riqualificazione o ampliamento delle reti esistenti, per qualsivoglia motivo, la società è tenuta ad accogliere tale richiesta e le parti stipuleranno idoneo atto aggiuntivo;

2. nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto. Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L'aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale si procederà all'adeguamento delle consistenze rispetto a quanto riportato nell'allegato B.

Articolo 4 - (Prezzo contrattuale del servizio)

Il Comune, a remunerazione del servizio ricevuto e della fornitura dell'energia elettrica, corrisponderà ad Ates un canone globale annuo e soggetto a variazioni ed aggiornamenti, secondo quanto previsto dal presente documento.

Il valore del presente contratto è costituito dal fatturato totale generato dalla Società per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo per la fornitura del servizio e l'esecuzione degli interventi previsti ed è **quantificato in Euro 1.708.914,75 + iva** al netto di eventuali adeguamenti previsti.

Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto del presente affidamento è costituito da un **canone annuale composto dalle seguenti quote:**

a) una quota annua $[X_a+X_b]$ comprende

a. i costi da riconoscere al venditore di energia elettrica, compreso qualsiasi altro onere a vario titolo preteso dal distributore.

b. la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva oggetto del Contratto, come meglio dettagliato negli articoli successivi.

Tale quota potrà variare nel corso della durata contrattuale per effetto delle variazioni previste ed individuate negli articoli successivi. Al netto degli eventuali adeguamenti previsti, la quota $[X_a+X_b]$ complessiva per la durata del contratto è **Euro 928.464,61** oltre IVA di legge;

b) una quota $[X_c]$ quale corrispettivo per l'intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica previsto dal progetto redatto da P.I. Eros Pala. Tale quota rappresenta il contributo del Comune per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal presente Contratto.

La quota $[X_c]$ complessiva per la durata del contratto è Euro **780.450,15 €** oltre

IVA di legge.

Ates tratterrà a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GSE in relazione all'intervento di efficientamento proposto, dandone informazione al Comune, che fin d'ora autorizza il Gestore a procedere alla richiesta; tali somme sono già state considerate in favore del Comune in sede di redazione dell'offerta sopra indicata, si applica quanto previsto all'art. 25.

Il canone $[Xa+Xb]$ sarà aggiornato a partire dalla firma del presente contratto e successivamente aggiornato al termine dei lavori sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata nel progetto di riqualificazione energetica degli impianti (Bando "Illumina"), attraverso un'integrazione ed eventuale modifica dell'Allegato B al presente contratto e/o dell'eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati.

Il canone indicato per i nuovi corpi illuminanti per quanto riguarda la componente energia Led fa riferimento ad impianti anche in condizioni di non spomiscuamento elettrico con o senza possibilità di contabilizzare in maniera diretta i consumi avendo o non la possibilità fruire i benefici di sistemi di dimmerazione del flusso luminoso e regolazione progressiva dello stesso potendo gestire mediante sistema di telecontrollo gli impianti. Per quanto riguarda la quota manutenzione gli importi indicati considerano anche la eventuale presenza di crepuscolari sui corpi illuminanti.

La società si riserva, dopo opportune verifiche sugli effettivi consumi registrati, ove ne sussista la possibilità, di determinare un importo da utilizzare in eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico finalizzati al miglioramento dell'efficienza complessiva, concordati e stabiliti preventivamente con l'amministrazione; tale verifica potrà avvenire dopo un opportuno arco temporale che permetta il monitoraggio e la certezza del corrispettivo determinato e non

prima comunque di anni 3.

Il Comune, nel rispetto delle delibere e dei regolamenti interni, nonché delle vigenti disposizioni di legge, sulla base di un progetto concordato e stabilito e per quanto di sua competenza, autorizzerà il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell'energia elettrica; per eventuali autorizzazioni di legge o di altri enti sovracomunali non ricomprese nel precedente paragrafo, Ates si impegna a predisporre la documentazione tecnica necessaria in collaborazione con il Comune. L'affidatario esonera altresì la società dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all'occupazione di suolo pubblico, temporaneo e permanente da quest'ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.

4.1 (Aggiornamento del canone - fattori di aggiustamento)

La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata mensilmente, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$PM = PM-1 * 1 + [75\% * (V. ENERGIA_M) + 25\% * (V. MANUTENZIONE_M)]$$

Dove:

- PM = Prezzo Unitario relativo al Mese "M", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale

luminoso anno;

- PM-1 = Prezzo Unitario Mese Precedente, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale

luminoso anno;

- V. ENERGIA_M = Variazione Indice PUN comprensivo dei costi relativi al “Trasporto e Gestione del Contatore” (GT) e gli “Oneri di Sistema” (OS) così come pubblicati dall’ARERA (Autorità per la Regolazione dell’Energia Reti ed Ambiente) mensilmente per i clienti non domestici nel mercato di tutela.

$$\left[\frac{(\text{PUN} + \text{GT} + \text{OS mese}_M) - (\text{PUN} + \text{GT} + \text{OS mese}_{M-1})}{(\text{PUN} + \text{GT} + \text{OS mese}_{M-1})} \right]$$

- V ISTAT_M = Variazione indice Istat Costo Prezzi al Consumo Impiegati ed Operai Mese M

$$\left[\frac{(\text{ISTAT mese}_{M-1}) - (\text{ISTAT mese}_{M-2})}{(\text{ISTAT mese}_{M-2})} \right]$$

Per questo indice la variazione relativa al Mese M si calcola sulla variazione del mese precedente

4.2 (manutenzione straordinaria costo della manodopera)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria. Il costo orario della manodopera è fissato in:

- Operaio specializzato Eletttricista/Edile € 35,00 oltre accessori di legge, ove dovuti;
- Tecnico € 45,00 oltre accessori di legge, ove dovuti;

Tale prezzo è può essere soggetto a revisione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI.

Per le altre voci si farà riferimento al prezzario DEI vigente con lo sconto garantito

del 7%.

Articolo 5 - (Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato previa presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima da parte del Comune.

2. L’Affidatario, trattandosi di “società in house providing”, è escluso dall’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nei rapporti con l’Affidante.

Detta esclusione viene pertanto effettuata in accordo con quanto stabilito da ANAC con propria Delibera n. 556 del 31.05.2017 e successivi chiarimenti, al punto n. 2.5.

Articolo 6 - (Obblighi della società: Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. La Società è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell’importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Società.

4. La Società è tenuta altresì all’osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 106.2009.

6. La società si impegna ed obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto, degli allegati e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto.

7 . Nel caso durante lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto la società dovesse effettuare appalti verso Terzi dovrà garantire l'inclusione dei requisiti minimi in esso contenuti anche nei loro confronti.

Articolo 7 - (Obblighi della società -Fornitura del materiale)

Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria di cui all'art.1.

Articolo 8 - (Responsabilità della Società)

1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

Articolo 9 - (Tutela contro azioni di terzi)

1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati agli impianti comunali Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all'uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione RC Impianti dell'importo di € 5.000.000,00.

2. Ates si impegna a segnalare tempestivamente al Comune e viceversa, eventuali situazioni di anomalia o di necessità ad eseguire interventi di adeguamento e/o messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione.

Articolo 10 - (Vigilanza)

1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e propone al Responsabile del Servizio di Ates Società l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio stesso.

Articolo 11 - (Forme di inadempimento)

1. La Società è formalmente inadempiente quando:

a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;

b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

Articolo 12 - (Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune alla

società e comunicata ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui all'art.

13 (Sanzioni per le inadempienze).

La società ha sempre facoltà di produrre, entro i 3 gg. lavorativi successivi all'avvenuta contestazione, un'eventuale motivata nota esplicativa, finalizzata alla disapplicazione della sanzione prevista. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore di quanto previsto al successivo art.

13.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Società stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui al successivo art. 13.

Articolo 13 - (Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità.

La rilevazione di almeno tre omissioni gravi nel corso di un'annualità contrattuale fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi continuativi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 - (Determinazione delle penalità)

Nella seguente tabella si riportano le penali previste

Applicazione delle penali

| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi | € 150 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti. |
| Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto | L'importo della penale sarà pari alla quantificazione dei costi per l'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti. |
| Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli | € 150,00 per ogni giorno di disservizio |
| Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell'ambito della gestione del servizio (nel caso siano fissati in termini di ore) | € 50 per ogni ora di ritardo |
| Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa, ecc) | € 50 per ogni PL non conforme. Con la necessità di comunicare tempi e metodi per la risoluzione della non conformità. |
| Incuria nel mantenimento degli impianti e/o | € 100 per ogni inadempimento |
| Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte dell'appaltatore | L'importo della penale sarà valutato in funzione del disservizio creato ed agli eventuali danni derivati |
| Mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma progetto esecutivo, per cause non giustificate | 100 € giorno per ogni giorno dopo 15 gg dalla diffida scritta |

Non è consentito effettuare compensazioni del canone contrattuale a fronte dell'applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dalla Società al Comune in maniera distinta.

Al netto dell'applicazione delle penalità la società dovrà provvedere, qualora venga rilevato il mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti (al netto di eventuali carichi esogeni) a mettere in atto ulteriori interventi atti a raggiungere gli obiettivi minimi previsti.

Articolo 15 - (Oneri e Obblighi a Carico del Comune)

Il Comune si impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei quadri, schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc...).

Articolo 16 - (Sospensione dei pagamenti)

1. Il Comune, al fine di ottenere garanzia rispetto alla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che quest'ultima non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Tale previsione esclude la quota energia che dovrà essere puntualmente corrisposta in quanto necessaria per assicurare la continuità del servizio.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. Il Comune può dichiarare risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.

4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.

Articolo 17 - (Ritardo nei pagamenti)

1. Il Comune è tenuto a provvedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione della corrispondente fattura da parte di Ates.

2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

Articolo 18 - (Recesso e risoluzione del contratto)

1. Il Comune può recedere dal contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese, delle quote relative ai lavori effettuati e del mancato guadagno;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

d) in caso di fallimento-liquidazione giudiziale del contraente;

e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.

2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza da parte di Ates Srl;

b) qualora la Società ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo

quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi

Energetica di cui all'allegato A;

c) dopo tre gravi contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;

c) dopo tre mesi consecutivi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

d) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Società, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;

4. la risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite;

5. il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto.

Articolo 19 - (Conseguenze del recesso e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 18, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

Articolo 20 - (Modalità del provvedimento di risoluzione)

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.

2. L'emissione della determinazione viene comunicata a mezzo pec alla Società.

Articolo 21 - (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Monza.

Articolo 22 - (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, sono a completo ed esclusivo carico della Società. Le parti si danno atto che il presente contratto non richiede registrazione, qualora una delle parti ritenga di registrarlo in caso d'uso dovrà sopportare le relative spese.

Articolo 23 - (Certificati bianchi)

Il Comune, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate la società ha considerato i benefici derivanti dal meccanismo incentivante previsto dai DM 20 luglio 2004 e.s.m. Titoli di Efficienza Energetica, autorizza la società o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, a trasmettere la documentazione prodotta all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per ottenere il riconoscimento dei risparmi effettuati, attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Quanto sopra non costituirà un diritto in capo al Comune nel richiedere né ora né in futuro eventuali riconoscimenti economici derivanti dalla commercializzazione

dei predetti Titoli. Inoltre, il Comune autorizza la società all'utilizzo della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004.

Il Comune si impegna ad informare tempestivamente la Società di eventuali contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente contratto. La società si impegna a supportare il Comune nella richiesta di eventuali contributi o benefici attinenti il presente Contratto e, quindi, in riduzione del relativo corrispettivo ove possibile.

Art. 24 - (Proprietà degli impianti)

Gli impianti oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune affidante, che ne trasferisce il possesso alla Società per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto fino al termine dello stesso, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione.

Art. 25 - (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espressamente rinvio alla normativa di settore, per quanto applicabile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

CANONICA D'ADDA __/__/____

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

ATES S.R.L.

ALLEGATI

Allegato A - Consistenze

Allegato B - Relazione Tecnica

Allegato C - Elenco POD

Allegato D - Progetto Esecutivo Riqualificazione impianti

Allegato E - Quadro economico degli interventi

Allegato F - Piano Economico Finanziario

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

CANONICA D'ADDA __/__/_____

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

ATES S.R.L.

ALLEGATO B

(Consistenze)

Consistenze e Canone Energia e manutenzione

| TIPOLOGIA | P_NOM | NUOVO PREZZO UNITARIO ANNUO RIF. SETTEMBRE 2024 | POST | NUOVO PREZZO TOTALE RIF. SETTEMBRE 2024 |
|------------------------------|-------|---|------------|--|
| HQI | 70,0 | 130,63 € | 3 | 391,88 € |
| HQI | 100,0 | 176,41 € | 29 | 5.115,84 € |
| HQI | 150,0 | 252,71 € | 4 | 1.010,84 € |
| LED | 18,0 | 51,27 € | 1 | 51,27 € |
| LED | 36,0 | 78,74 € | 17 | 1.338,62 € |
| LED | 45,0 | 92,48 € | 40 | 3.699,06 € |
| LED | 54,0 | 106,21 € | 21 | 2.230,43 € |
| LED | 72,0 | 133,68 € | 8 | 1.069,43 € |
| LED | 106,0 | 185,56 € | 26 | 4.824,68 € |
| LED | 144,0 | 243,55 € | 13 | 3.166,20 € |
| LUMINARIE NATALIZIE* | ND | 4.000,00 € | 1 | 4.000,00 € |
| ITRON - 1M - 2025 | 16,0 | 48,22 € | 19 | 916,21 € |
| ITRON - 2M - 2025 | 20,5 | 55,09 € | 72 | 3.966,38 € |
| ITRON - 1M - 2025 | 21,5 | 56,61 € | 36 | 2.038,13 € |
| ITRON - 1M - 2025 | 27,0 | 65,01 € | 24 | 1.560,19 € |
| ITRON - 3M - 2025 | 30,0 | 69,59 € | 33 | 2.296,34 € |
| ITRON - 2M - 2025 | 30,5 | 70,35 € | 39 | 2.743,61 € |
| ITRON - 2025 | 40,5 | 85,61 € | 67 | 5.735,82 € |
| ITRON - 2025 | 45,0 | 92,48 € | 44 | 4.068,96 € |
| ITRON - 2025 | 51,5 | 102,40 € | 48 | 4.914,99 € |
| ITRON - 2025 | 59,5 | 114,60 € | 44 | 5.042,57 € |
| ITRON - 2025 | 75,5 | 139,02 € | 18 | 2.502,37 € |
| ITRON - 2025 | 79,5 | 145,12 € | 7 | 1.015,87 € |
| ITRON - 2025 | 86,0 | 155,04 € | 4 | 620,18 € |
| GALILEO - 2025 | 57,0 | 110,79 € | 4 | 443,16 € |
| GALILEO - 2025 | 76,0 | 139,78 € | 2 | 279,57 € |
| ARREDO - VESTA - DALI - 2025 | 19,0 | 52,80 € | 4 | 211,20 € |
| ARREDO - VESTA - DALI - 2025 | 24,0 | 60,43 € | 20 | 1.208,60 € |
| ARREDO - VESTA - DALI - 2025 | 33,0 | 74,16 € | 8 | 593,31 € |
| ARREDO - VESTA - DALI - 2025 | 33,0 | 74,16 € | 4 | 296,66 € |
| ARREDO - ALBANY MIDI - 2025 | 30,0 | 69,59 € | 7 | 487,10 € |
| ARREDO - ALBANY MIDI - 2025 | 53,5 | 105,45 € | 4 | 421,79 € |
| ARREDO - ALBANY MIDI - 2025 | 69,5 | 129,86 € | 3 | 389,59 € |
| ARREDO - ALBANY MIDI - 2025 | 99,0 | 174,88 € | 9 | 1.573,94 € |
| | | | 713 | 79.261,53 € |

Il canone sopra indicato sarà applicato a partire dal primo mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto

Consistenze e Canone Energia e manutenzione post intervento

I prezzi su indicati sono riferiti agli indici di aggiornamento di Settembre 2024:

| Mese | PUN Monorario | Trasporto e gestione del contatore (utenze domestiche) | Oneri di sistema | TOTALE |
|--------|---------------|--|------------------|--------|
| set-24 | 0.1171 | 0.0122 | 0.0386 | 0.1680 |

ISTAT FOI - agosto 2024: 120,1

Ove non presente il prezzo relativo ad una potenza specifica lo stesso sarà calcolato proporzionalmente al prezzo delle potenze esistenti.

ALLEGATO C

(Elenco POD)

Tabella da completarsi al momento della presa in carica dell'impianto

| POD | Comune | Indirizzo |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| IT001E16271679 | Canonica d'Adda | VIA FARA 999 |
| IT001E28590790 | Canonica d'Adda | VIA MATTEOTTI 999 |
| IT001E28590788 | Canonica d'Adda | VIA BREMBATE 999 |
| IT001E14237448 | Canonica d'Adda | VIA DELL'ARTIGIANATO 999 |
| IT001E28487152 | Canonica d'Adda | VIA A. MORO 999 |
| IT001E16453568 | Canonica d'Adda | VIA VILLA 999 |
| IT001E28590789 | Canonica d'Adda | VIA TRIESTE 999 |
| IT001E15154991 | Canonica d'Adda | VIA VILLA 999 |

Carichi esogeni sottesi ai POD in titolarità della Società:

- Descrizione carico Esogeno / potenza / Consumo Annuo